



# **MANUALE DEI CONTROLLI**

**ART. 52 REG 1307/2003**

**PREMI ZOOTECNICI**

**DOMANDA UNICA**

**2016 E SEGUENTI**





<b>TITOLO DEL DOCUMENTO</b>	<b>AREA OPERATIVA</b>
MANUALE DEI CONTROLLI	AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLI
ART. 52 REG 1307/2003	UFFICIO FEAGA
PREMI ZOOTECNICI	Premi accoppiati
DOMANDA UNICA 2016	
E SEGUENTI	

Revisione	Determinazione ARPEA n.	Data di approvazione della Determinazione ARPEA
0	39	08/03/2018

FS/SQ



## Sommario

1. Normativa di riferimento.....	1
2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia.....	2
3. Descrizione del processo di riconoscimento dei requisiti/controlli amministrativi/pagamento.....	4
4. Domanda integrativa per le vacche da latte.....	4
5. Controlli effettuati da BDN per la identificazione dei capi potenzialmente ammissibili.....	5
6. Controlli generali su tutti i premi.....	9
7. Controlli premio latte – Misura 1 e 2 (interventi 310-311).....	12
8. Controllo Bufalini (Misura 3- intervento 312).....	14
9. Controlli bovini da carne (vacche nutrici) Misura 4 -18-20 (interventi 313-314-322).....	14
10. Controlli sui macellati Misura 5-19 (interventi 315-316-317-318-319).....	15
11. La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 19 (interventi 316-317-318-319).....	15
12. Sanzioni nel settore delle carni bovine.....	16
13. Controlli premio Agnelle da rimonta e macellati Misura 6-7 (premi 320 -321).....	17
14. Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine.....	19
15. Trattamento delle irregolarità riscontrate dai Servizi Veterinari.....	19
16. Calcolo del premio zootecnia bovini.....	22
17. REPORTISTICHE E TRASPARENZA DEI DATI.....	23
18. Allegati.....	26

FS/SC



## 1. Normativa di riferimento

Il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Il Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Gli Artt. 30 e 31 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE che riguardano il sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali ;

Gli Artt. 20-21-22 del DM 6513 del 18/11/2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

L'articolo 4 del DM 1922 del 20/03/2015 recante disposizioni ulteriori relative alla PAC 2014-2020;

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

L'art. 5 del DM n. 1566 del 12/05/2015 recante i criteri relativi alla misura premi per il settore del latte;

la Circolare Agea ACIU.2015.420 del 28/09/2015, la Circolare Agea ACIU.2016.176 del 31/03/2016, la Circolare Agea ACIU.2016.211 del 19/04/2016 e la Circolare Agea ACIU.2016.226 del 29/04/2016 recanti la normativa in materia di sostegno accoppiato facoltativo settore zootecnia;

La circolare agea 11853.2016 del 16/06/2016 recante le linee guida relative al calcolo di riduzioni e sanzioni;

La DETERMINAZIONE N° 84 DEL 21/04/2017 con oggetto "Caricamento delle analisi del latte ai sensi dell' 20 del DM del 18/11/2014 e s.m.i sul sistema informatico SIAN"

La DETERMINAZIONE N° 106 DEL 17/05/2017 con oggetto: Modifiche ed integrazioni alle Determinazioni Dirigenziali Arpea n° 84 del 21/04/2017 e n° 89 del 04/05/2017.

La DETERMINAZIONE N° 89 DEL 04/05/2017 con oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Determinazione n° 84 del 21/04/2017 – Caricamento delle analisi del latte ai sensi dell' 20 del DM del 18/11/2014 e s.m.i sul sistema informatico SIAN.

La DETERMINAZIONE N° 111 DEL 25/05/2017 con oggetto "Modifiche ed integrazioni alle Determinazioni Dirigenziali Arpea n. 84 del 21/04/2017, n. 89 del 04/05/2017 e n. 106 del 25/05/2017."

ES/SC



DETERMINAZIONE N° 182 DEL 07/08/2017 con oggetto: Modifiche ed integrazioni alle Determinazioni Dirigenziali Arpea n° 106 del 17/05/2017 e n° 148 del 03/07/2017.

Determinazione n° 114 del 01/06/2017 con oggetto: Modifiche ed integrazioni alle Determinazioni Dirigenziali Arpea n° 84 del 21/04/2017, n° 89 del 04/05/2017, n. 106 del 25/05/2017 e n. 111 del 25/05/2017.

DETERMINAZIONE N° 148 DEL 03/07/2017 con oggetto: Domanda Unica di Pagamento 2016 - Adozione della procedura per la presentazione delle istanze di riesame relativamente ai premi zootecnia - art. 52 Reg. del reg 1307/2013-.

Circolare Prot. n.AGEA.2016.42711 del 4 novembre 2016 con oGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2016;

Circolare Prot. n.AGEA.2016.4550 del 19/01/2017 con oGGETTO: Circolare Prot. n.AGEA.2016.42711 del 4 novembre 2016 Sostegno accoppiato facoltativo –campagna 2016.

DECRETO 15 giugno 2016 che modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina. (16A05194).

DECRETO 11 ottobre 2016 Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato. (16A08150).

Circolare Prot. n.AGEA.2017.44438 del 24/10/2017 OGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2017

Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno di cui all'art.52 zootecnia del reg (UE) 1307/2013.

Decreto n.5602 dell'11 ottobre 2016 che modifica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato.

#### **Altri documenti e forniture dati su cui si basa il pagamento della zootecnia:**

Documento "Progetto di cooperazione applicativa tra AAgea e Centro Servizi Nazionale per la gestione zootecnia" contenente tutti i metodi di scarico e i controlli effettuati dalla BDN sui capi in relazione ai diversi premi stabiliti dalla normativa nell'ambito dei regimi di aiuti per animali;

La fornitura dati agli OP art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 messa a disposizione da Agea Coordinamento.

## **2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia**

I premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia e i requisiti che concorrono all'ottenimento degli stessi, oltre che dai D. M riportati nel paragrafo "Normativa di riferimento", sono riassunti nella Circolari Agea relative al sostegno accoppiato facoltativo ai sensi dei REG (UE) 1306/2013 e 1307/2013 che vengono pubblicate annualmente dal Coordinamento.

FS/SC

Si riporta in breve l'elenco dei premi:

AIUTO	Codice Intervento	Intervento/PREMIO
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia bovina da latte	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia bovina da latte	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia bovina da latte	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia bovina da carne	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia bovina da carne	314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia bovina da carne	322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad  allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Bovini macellati	315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Bovini macellati	316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Bovini macellati	317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Bovini macellati	318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Bovini macellati	319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia ovi- caprina:	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zootecnia ovi- caprina:	321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)

### **3. Descrizione del processo di riconoscimento dei requisiti/controlli amministrativi/pagamento**

Di seguito si descrive il flusso procedurale dalla richiesta a premio del beneficiario in domanda al pagamento.

- 1) Richiesta del premio da parte del beneficiario in domanda unica. Il beneficiario richiede il premio appoggiandosi a una stalla aperta al 15 maggio. Tuttavia il beneficiario ha diritto ad ottenere il premio anche su stalle non ancora aperte alla data di presentazione della domanda. Pertanto l'indicazione della stalla in riferimento alla richiesta di aiuto in domanda ha un valore solamente indicativo.
- 2) Acquisizione da parte di Arpea dei dati relativi ai parametri di qualità e igienico-sanitari del latte delle aziende richiedenti premio 310 tramite flussi informatici massivi provenienti dai principali laboratori accreditati che effettuano le analisi sul latte alle aziende beneficiarie; dalla campagna 2016 viene stato utilizzato il software messo a disposizione dal SIAN.
- 3) Compilazione e trasmissione informatica della "Domanda integrativa per le vacche da latte" su SIAN da parte dei beneficiari, contenente tutti i dati necessari relativi ai parametri qualitativi del latte acquisiti in parte dai laboratori massivamente, in parte dai beneficiari che inseriscono le i dati nella domanda.
- 4) Acquisizione da parte di Arpea, tramite flussi informatici, dei capi potenzialmente ammissibili da BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno
- 5) Istruttoria informatica effettuata sul 100% delle domande richiedenti premio accoppiato zootecnia;
- 6) Recepimento da parte dell'ufficio incaricato degli esiti dei controlli di ammissibilità zootecnia e degli esiti dei servizi veterinari necessari al compimento dei controlli amministrativi.
- 7) Identificazione dei capi pagabili e calcolo del premio.

### **4. Domanda integrativa per le vacche da latte**

L'art. 5 del DM n. 1566 del 12/05/2015 recante i criteri relativi alla misura premi per il settore del latte stabilisce i requisiti per poter accedere al premio vacche da latte.

Arpea mette a disposizione su SIAN un applicativo informatico per permetter l'inserimento da parte dei beneficiari dei dati delle analisi relativi ai parametri qualitativi e igienico-sanitari del latte. I mesi di consegna vengono desunti da SIAN se il produttore consegna al caseificio; i dati delle analisi e i mesi di consegna con le rese devono essere inseriti dai beneficiari singolarmente nel caso di vendite dirette.

Il beneficiario, una volta inseriti tutti i dati necessari, stampa, sottoscrive e trasmette informaticamente sul SIAN la domanda. La domanda integrativa per vacche da latte è parte integrante e sostanziale della domanda unica di riferimento.

Si allega il manuale operativo utilizzato dai beneficiari per la compilazione della "domanda integrativa per vacche da latte" (allegato 1).

## 5. Controlli effettuati da BDN per la identificazione dei capi potenzialmente ammissibili

I controlli effettuati dalla BDN sono contenuti nel documento "Progetto di cooperazione applicativa tra Agea e Centro Servizi Nazionale per la gestione zootecnica".

Sulla base dei criteri di selezione dei capi per ciascuna tipologia di premio, la BDN è in grado di valutare quali e quanti capi bovini, alla fine dell'anno di campagna, sono eleggibili a premio (relativamente alle sole informazioni presenti sull'anagrafe bovina).

Si riporta l'elenco dei controlli effettuati da BDN per identificare i capi potenzialmente ammissibili:

Premio	Controllo effettuato da BDN:
Vacche da latte – 310	Oggetto del premio sono le vacche appartenenti a razze con attitudine alla produzione di latte (si veda la Tabella 1 – Razze BDN ad orientamento produttivo latte o misto, in cui vengono elencate tutte le razze BDN con orientamento produttivo Latte o Misto) che abbiano partorito nell'anno di campagna. Il soggetto richiedente deve risultare detentore dell'allevamento alla nascita del vitello. Per ciascun vitello nato si verifica che la registrazione in BDN e la sua identificazione siano avvenute nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento (CEn.1760/2000 e dal decreto del presidente della Repubblica n 473/2000.
Vacche da latte associate ad allevamenti montani – 311	Il criterio di selezione dei capi per questo codice intervento è il medesimo applicato per il codice intervento 310.
Bufale di età > 30 mesi – 312	Oggetto del premio sono le bufale che risultano aver partorito nell'anno di campagna e con almeno 30 mesi di età al momento del parto. Il parto deve essere avvenuto presso uno degli allevamenti di cui il soggetto risultava detentore. Per ciascun bufalotto nato si verifica che la registrazione in BDN e la sua identificazione siano avvenute nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del presidente della Repubblica n 473/2000.
Vacche a duplice attitudine – 313	Oggetto del premio sono le vacche nutrici e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o al registro Anagrafico delle razze non esclusivamente da latte (si veda Tabella 2 – Libri genealogici per vacche nutrici e a duplice attitudine), che partoriscono nell'anno presso uno degli allevamenti di cui il soggetto richiedente risultava detentore. Per ciascun capo restituito, la BDN è in grado di segnalare, sulla base delle informazioni presenti alla data dell'interrogazione, se l'allevamento di detenzione, nell'anno di campagna, aderisse o meno ad un piano di risanamento per la IBR. Per ciascun bufalotto nato si verifica che la registrazione in BDN e la sua identificazione siano avvenute nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del presidente della Repubblica n 473/2000.
Vacche a duplice attitudine inserite in piani selettivi o	Il criterio di selezione dei capi per questo codice intervento è il medesimo applicato per il codice intervento 313. In questa circostanza ci si concentra però solo sui libri Chianina, Marchigiana, Maremmana,

di gestione di razza – 314	Podolica e Romagnola e sulle vacche che, al momento del parto, fossero detenute presso allevamenti che, per l'anno di campagna, aderivano ad un piano di risanamento per la IBR.
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)-322 (premio nato nella campagna dal 2017)	Oggetto del premio sono le vacche nutrici non iscritte ai libri genealogici non iscritte da bdn come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno presso uno degli allevamenti di cui il soggetto richiedente risultava detentore.
Capi bovini macellati – 315	Oggetto del premio sono tutti i bovini, di sesso maschile e femminile, macellati nell'anno di campagna in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati senza interruzione di detenzione presso le aziende del richiedente (che può essere sia il proprietario che il detentore) per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione. Come per la PAC 2010 si tiene conto del fatto che prima della macellazione il capo possa essere registrato presso altre stalle non collegate al soggetto richiedente. In questo caso si verifica che la macellazione avvenga entro un mese della data di uscita dall'allevamento del richiedente.
Capi bovini macellati allevati per 12 mesi – 316	Oggetto del premio sono tutti i bovini, di sesso maschile e femminile, macellati nell'anno di campagna in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati senza interruzione di detenzione presso le aziende del richiedente (che può essere sia il proprietario che il detentore) per un periodo non inferiore a 12 mesi prima della macellazione. Come per la PAC 2010 si tiene conto del fatto che prima della macellazione il capo possa essere registrato presso altre stalle non collegate al soggetto richiedente. In questo caso si verifica che la macellazione avvenga entro un mese della data di uscita dall'allevamento del richiedente.
Capi bovini macellati aderenti a sistemi di qualità – 317	Il criterio di selezione dei capi per questo codice intervento è il medesimo applicato per il codice intervento 315 dal momento che l'adesione dei capi a sistemi di qualità nazionali o regionali non è oggetto di interesse per la BDN che quindi non ne dispone.
Capi bovini macellati aderenti a sistemi di etichettatura – 318	Il criterio di selezione dei capi per questo codice intervento è il medesimo applicato per il codice intervento 315 dal momento che l'adesione dei capi a sistemi di etichettatura riconosciuti non è oggetto di interesse per la BDN che quindi non ne dispone.
Capi bovini macellati certificati – 319	Il criterio di selezione dei capi per questo codice intervento è il medesimo applicato per il codice intervento 315 dal momento che l'adesione dei capi a sistemi di certificazione di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta, di cui al regolamento UE n. 1151/2012 non è oggetto di interesse per la BDN che quindi non ne

	dispone.
Agnelle da rimonta - 320	Oggetto del premio sono tutti i capi ovini femmine di età inferiore a 12 mesi, detenuti per almeno un giorno durante l'anno di campagna presso uno degli allevamenti di cui il soggetto sia proprietario o detentore e la cui registrazione in BDN sia stata regolarizzata entro il 31/12 dell'anno di campagna.
Ovini e caprini macellati - 321	Oggetto del premio sono tutti i capi ovini e caprini macellati durante l'anno di campagna, provenienti da uno degli allevamenti di cui il soggetto sia proprietario o detentore e la cui registrazione e macellazione in BDN siano state regolarizzate entro il 31/12 dell'anno di campagna.


Tabella 1 - Razze BDN ad orientamento produttivo latte o misto premio 310-311

codice	razza
ABO	ABONDANCE
AGE	AGEROLESE
ANG	ANGLER
AYR	AYRSHIRE
BFL	BUFALO BUFALO BUFALINI
BRE	BELGIAN RED
BRN	BRUNA
BRT	BRETONNE PIE-NOIRE
BUR	BURLINA
BVP	BIANCA VAL PADANA / MODENESE
CAB	CABANNINA
CAL	CALVANA
CAS	VALDOSTANA CASTANA
CIN	CINISARA
CMG	CAMARGUE
CZP	CZERWONA POLSKA
DEV	DEVON
DRW	DANISH RED
FRD	FERRANDAISE
FRS	FRISONA
GAF	GARFAGNINA
GRD	GRIGIA VAL D'ADIGE
GRL	GRIGIA ALPINA
GUS	GUERNSEY
JES	JERSEY
MDC	MODICANA
MDS	SARDO-MODICANA
MRB	MURBODNER MISTA

MRY	PEZZATA ROSSA DELLA MOSA-RENO-YSSEL
NMD	NORMANNA
NRD	NORWEGIAN RED
PDC	PODOLICA
PGR	PINZGAUER
PIS	PISANA
PMT	PIEMONTESE
PNR	ALTRE RAZZE PEZZATE NERE
PRO	PEZZATA ROSSA D'OROPA
PRP	PIE ROUGE DES PLAINES
PRS	ALTRE RAZZE PEZZATE ROSSE
RBG	RUBIA GALLEGA
REN	RENDENA
RGG	REGGIANA
SIM	PEZZATA ROSSA ITALIANA SIMMENTAL
SPT	SPRINZEN PUSTERTALER
SRW	SWEDISH RED AND WHITE
TAR	TARINA
UKM	UCKERMARKER MISTA
VPN	VALDOSTANA PEZZATA NERA
VPR	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
VSG	VOSGIENNE MISTA
VTO	VARZESE / TORTONESE / OTTONESE
WEB	WELSH BLACK

Tabella 2 Libri genealogici per vacche nutrici e a duplice attitudine – premio 313.

razza
CHAROLAIS
LIMOUSINE
CHIANINA
MARCHIGIANA
MAREMMANA
PODOLICA
ROMAGNOLA
PEZZATA ROSSA ITALIANA SIMMENTAL
PEZZATA ROSSA ITALIANA SIMMENTAL-CARNE
PIEMONTESE
VALDOSTANA PEZZATA
VALDOSTANA PEZZATA NERA
VALDOSTANA CASTANA

FS/SC  


AGEROLESE
BIANCA VAL PADANA
CABANNINA
CALVANA
CINISARA
GARFAGNINA
MODICANA
SARDO BRUNA
SARDO MODICANA
MUCCA PISANA
PEZZATA ROSSA OROPA
PINZGAU
PONTREMOLESE
VARZESE-OTTONESI-TORTONESE
GRIGIO ALPINA
RENDENA

## 6. Controlli generali su tutti i premi

Di seguito vengono trattati i controlli effettuati su tutti i premi.

### A) Controllo: 3 UBA minime per accedere ai pagamenti zootecnici

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014 n. 6513), si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6 UBA;
- per i capi ovicaprini: 0,15 UBA.

Il calcolo delle UBA viene eseguito considerando tutti i capi pagabili (bovini + ovicaprini) al lordo delle riduzioni e sanzioni.

Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

### B) CONTROLLO CAPI DOPPI

Assegnazione del capo al CUA/codice stalla

FS/SC  




Se viene riscontrato un capo doppio tra i capi desunti dalla BDN sui diversi premi lo stesso viene attribuito ad un CUA e a un codice stalla secondo precise regole:

- qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo;
- per il premio macellazione l'aiuto è prioritariamente dato al detentore della stalla;
- per le agnelle da rimonta, in caso di passaggio del capo a più detentori, l'aiuto è erogato al primo detentore del capo nell'anno.

### C) CONTROLLO REGISTRAZIONI

#### -CODICI INTERVENTO 310, 311, 312, 313, 322 e 314

Il "Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno di cui all'art.52 zootecnia del reg (UE) 1307/2013" redatto da Agea Coordinamento è il documento di riferimento per definire i capi ammissibili a premio a seguito dei controlli sulle registrazioni dei capi in BDN.

La circolare n. ACIU.2016 n. 176 del 31/03/2016 e la circolare AGEA.2016.42711 del 04/11/2016 normano i termini di registrazione in BDN dei capi ai fini dell'ammissibilità degli stessi ai singoli premi.

Con riferimento alle misure bovini da carne e da latte, considerata la tempistica prevista dalla legislazione nazionale per l'identificazione del capo (20 giorni) e la registrazione del capo nella BDN (7 giorni), ai fini dell'ammissibilità all'aiuto del capo si considerano correttamente eseguiti se, per il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio, intervengono nel termine massimo 27 giorni dalla nascita del capo. A tale tempistica si aggiungono ulteriori 5 giorni lavorativi qualora l'allevatore si avvalga di un soggetto delegato per eseguire la registrazione del capo in BDN.

Di seguito si riportano le casistiche:

- a) Se il beneficiario non si avvale di un soggetto delegato ai fini delle Registrazioni:

*(data di inserimento in BDN della nascita del vitello) – (data nascita del vitello) <= 27 giorni*

- b) Se il beneficiario si avvale di un soggetto delegato ai fini delle Registrazioni:

*(data di inserimento in BDN della nascita del vitello) – (data nascita del vitello) <= 27 giorni + 5 giorni lavorativi.*

- c) Se il beneficiario si è avvalso della PROROGA ALLA MARCATURA DEI VITALLI FINO A 6 MESI DI ETÀ, AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/28/CE:

*(data di inserimento in BDN della nascita del vitello) – (data nascita del vitello) <= 180 giorni*

- d) Se il beneficiario si è avvalso della PROROGA ALLA MARCATURA DEI VITALLI FINO A 6 MESI DI ETÀ, AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/28/CE e si avvale di un soggetto delegato ai fini delle Registrazioni si esegue la differenza

*(data di inserimento in BDN della nascita del vitello) – (data nascita del vitello) <= 185 giorni + 5 giorni lavorativi)*

Nel caso in cui il vitello non sia stato registrato nelle tempistiche sopra descritte, la vacca richiesta a premio sugli interventi 310, 311, 312, 313 e 314 non sarà ritenuta ammissibile a premio ma non sarà soggetta a sanzioni.

**-CONTROLLO REGISTRAZIONI CODICI INTERVENTO 315, 316, 317, 318, 319**

Il "Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno di cui all'art.52 zootecnia del reg (UE) 1307/2013" redatto da Agea Coordinamento è il documento di riferimento per definire i capi ammissibili a premio a seguito dei controlli sulle registrazioni dei capi in BDN.

Per questi interventi viene verificato innanzitutto il periodo di detenzione minimo (6 mesi per il 315-317-318-319 e 12 mesi per il 316). Per il controllo del periodo minimo di detenzione si fa riferimento al paragrafo 1 della Circolare prot. N. ACIU.2015.420 del 28/09/2015.

Pertanto si deve verificare che:

*la data dell'inserimento del capo dell'ingresso alla stalla – data ingresso nella stalla <= 7 giorni + 5 gg lavorativi (in caso di delega)*

Se sono rispettati i termini indicati nella formula il periodo minimo di detenzione si intende verificato (il controllo è già stato effettuato dalla BDN).

SE :

*data dell'inserimento del capo dell'ingresso alla stalla – data ingresso nella stalla giorni > 7 giorni + 5 gg lavorativi (in caso di delega)*

Allora si deve verificare se :

*(data uscita ultima dalla stalla\_ se il capo transita da più stalle si considera l'uscita del capo dall' ultima stalla del beneficiario) – data inserimento ingresso nella stalla (se il capo transita da più stalle si considera l'inserimento del capo nella prima stalla del beneficiario)=>6 mesi (premio 315-317-318-319) o >12 mesi (premio 316).*

Se viene rispettato il periodo minimo il capo è ammissibile al premio macellazione, in alternativa il capo non è ammissibile a premio e non viene applicata la sanzione.

Il secondo controllo che viene effettuato sui macellati riguarda le registrazioni delle movimentazioni in BDN (devono essere rispettati i termini previsti dal DM 24 settembre 2015 n. 5145 e dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda nei casi di registrazione effettuata in ritardo).

Pertanto viene controllato che:

*( DATA inserimento BDN dell'uscita dall'ultima stalla)-(la data di uscita dall'ultima stalla*

FS/SQ



*<= 7 giorni + 5 gg lavorativi in caso di delega*

Oppure

*(DATA inserimento BDN Uscita dall'ultima stalla) <= 31/12/2016*

Se questo requisito viene rispettato il capo macellato è ammissibile a premio, in alternativa il capo è inammissibile ed è soggetto a sanzione come previsto dalla circolare Agea prot. N ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 per le movimentazioni effettuate oltre il 31/12/2016.

### **7. Controlli premio latte – Misura 1 e 2 (interventi 310-311)**

La verifica di ammissibilità all'aiuto della Misura 1 prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- 2) che la vacca per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
- 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN.

(Dalla BDN vengono presi in considerazione i capi che hanno partorito nell'anno campagna di tutte le razze, compresi i capi meticci, con l'esclusione delle razze da carne e di quelle iscritte ai LL.GG specializzati da carne.)

- 4) che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
- 5) per i produttori ubicati in zone di montagna, che sia presente almeno un'analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche;
- 6) per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- 7) per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- 8) che per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di produzione e i risultati delle analisi;
- 9) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- 10) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 11) che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica

FS/SD

sia superiore a 3,35 gr per 100 ml;

12) che, in caso di verifica con risultato negativo di uno dei precedenti punti 9), 10), 11), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:

- a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- c. tenore di materia proteica superiore a 3,20 gr per 100 ml.

13) che le campionature o le certificazioni analitiche siano effettuate da laboratori autorizzati : per laboratorio autorizzato si intende un laboratorio che effettua analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari. L'elenco dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari così come definito dall'art. 1 dell'Accordo Stato7Regioni n. 78/CSR del 08/07/2010 viene approvato annualmente dalla Regione Piemonte, Settore PREVENZIONE E VETERINARIA.

14) a partire dalla campagna 2017, con l'introduzione del Decreto n. 5602 dell'11 ottobre 2016, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- b. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- c. contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi in:

per le cellule somatiche: cellule/ml;

per il tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;

qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

La verifica di ammissibilità all'aiuto della Misura 2 (premio 311) prevede la verifica del seguente controllo aggiuntivo rispetto a quelli previsti della Misura 1 (premio 310), effettuato utilizzando i dati della BDN e quelli presenti nell'ambito del SIAN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

1) il capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, deve essere associato per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999.

2) L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di



una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguirsi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

Conformemente a quanto disposto ai sensi del Reg UE 809/2014, Arpea estrae un campione minimo del 5% sulle pratiche che hanno una domanda integrativa per vacche da latte presentata, al fine di verificare la documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (cedolini del latte).

La verifica verte sulla conformità dei dati riportati a sistema con quelli riscontrati sui cedolini.

### **8. Controllo Bufalini (Misura 3- intervento 312)**

La verifica di ammissibilità all'aiuto della Misura 3 prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- 2) che la bufala per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
- 3) che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi;
- 4) che il bufalino sia stato registrato e identificato in BDN.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguirsi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

### **9. Controlli bovini da carne (vacche nutrici) Misura 4 -18-20 (interventi 313-314-322)**

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 4 (intervento 313) prevede i seguenti controlli,:

- 1) che le vacche presenti nell'allevamento appartengano ad una delle razze di cui all'allegato IV del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici;
- 2) che la vacca abbia partorito nell'anno;
- 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 4) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.
- 5) Nel caso di vacche nutrici a duplice attitudine, che la vacca non sia richiesta sul PSR.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 18 (intervento 314) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le vacche nutrici siano di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese;
- 2) che le vacche nutrici facciano parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

FS/SC



L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

**La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 20 (intervento 322) prevede i seguenti controlli:**

- 1) che le vacche presenti nell'allevamento non siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici e appartengano ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte;
- 2) che la vacca abbia partorito nell'anno;
- 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 4) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

#### **10. Controlli sui macellati Misura 5-19 (interventi 315-316-317-318-319)**

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 5 (intervento 315)** prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta:
  - a. venga macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
  - b. sia stato allevato per un periodo continuativo di 6 mesi;
  - c. sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

#### **11. La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 19 (interventi 316-317-318-319)**

prevede i seguenti controlli:

##### **PREMIO 316**

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta
  - a) venga macellato in età compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
  - b) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente
  - c) sia stato allevato per un periodo continuativo di dodici mesi

FS/SC



#### **PREMIO 317**

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta
  - a) venga macellato in età compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
  - b) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente
  - c) sia stato allevato per un periodo continuativo di sei mesi
  - d) sia stato allevato in conformità a sistemi di qualità nazionale o regionale;

#### **PREMIO 318**

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta
  - a) venga macellato in età compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
  - b) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente
  - c) sia stato allevato per un periodo continuativo di sei mesi
  - d) sia stato allevato in conformità a sistemi di etichettatura facoltativa (l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti);

#### **PREMIO 319**

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta
  - a) venga macellato in età compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
  - b) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente
  - c) sia stato allevato per un periodo continuativo di sei mesi
  - d) sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

### **12. Sanzioni nel settore delle carni bovine**

Per "animale accertato" si intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti. Il numero dei capi ammissibili al pagamento del viene

FS/SG



stabilito in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità. Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio. Si applicano le seguenti disposizioni: a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; b) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento (per sostanze vietate si considerano le sostanze ormonali e non le sostanze lecite ma utilizzate illecitamente);
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dal pagamento del premio. Si applica il sistema sanzionatorio di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa l'applicazione delle sanzioni pluriennali. Inoltre, trova applicazione quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015. La normativa regolamentare UE, a seguito della modifica dell'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014, ha stabilito che si considera ammissibile all'aiuto un animale inizialmente non correttamente identificato e registrato purché tale obbligo risulti soddisfatto entro una data fissata dallo Stato membro. Tale disposizione è stata attuata in Italia dal DM 24 settembre 2015 n. 5145 e dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015. Conseguentemente, gli eventuali ritardi sanati nel termine del 31 dicembre dell'anno di campagna non comportano l'applicazione di sanzioni. Le sanzioni trovano invece applicazione in caso di anomalie riscontrate all'esito dei controlli oggettivi e qualora le situazioni anomale vengano sanate successivamente alla data del 31 dicembre dell'anno di campagna. Inoltre, con riferimento alle misure che prevedono, tra le varie condizioni di ammissibilità, che il vitello del capo premiabile sia identificato e registrato nei termini, il mancato rispetto di detta condizione comporta esclusivamente l'esclusione del capo dall'aiuto, senza l'applicazione di sanzioni. Ciò in quanto l'anomalia non concerne il capo potenzialmente ammissibile al premio, bensì il vitello che non è oggetto di pagamento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 31, paragrafo 3, del Re. (UE) n. 649/2014.

### **13. Controlli premio Agnelle da rimonta e macellati Misura 6-7 (premi 320 -321)**

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 6 prevede i seguenti controlli:

- a. che il richiedente l'aiuto sia il proprietario o il detentore dell'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi lo stesso viene erogato con precedenza al detentore;

FS/SC

b. che le agnelle siano registrate in BDN nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di domanda anche se nate nella campagna precedente;

c. che le agnelle da rimonta facciano parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia; se l'agnella è stata richiesta a premio da un allevamento situato nei territori appartenenti a Regioni prive di un piano di gestione approvato, il contributo non è erogato ma non si applicano sanzioni;

d. che abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR). In ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015;

e che i capi siano identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004; l'art. 4, comma 7, del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 7 prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

a) che il richiedente l'aiuto: a. sia il detentore/proprietario dell'allevamento;

b) abbia detenuto il capo fino alla macellazione;

c) che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012.

Al fin del calcolo della quota di rimonta viene interrogata la BDN per ottenere i dati dei capi totali adulti e delle agnelle.

I capi totali adulti vengono desunti dai dati delle medie dei censimenti annuali o , nel caso di registrazione dei capi singolarmente dai dati della consistenza media della stalla.

Segue la formula per calcolare la quota di rimonta:

$QR = \text{agnelle} / \text{capi totali adulti}$

In Italia, ad eccezione di alcune aziende concentrate in Sicilia , e di cui Arpea non gestisce il fascicolo, il piano di risanamento non è stato raggiunto.

SE:

- L'Obiettivo di risanamento è stato raggiunto: è pagabile il 35% delle agnelle considerando quota di rimonta max del 20%.
- L'Obiettivo di risanamento non è stato raggiunto: è pagabile il 75% delle agnelle considerando quota di rimonta max del 20%.



Segue un esempio di calcolo

Ho un'azienda con 100 capi di consistenza media (femmine e maschi adulti) di cui 30 agnelle sono resistenti alla scrapie;

la QR = 30/100.

Poiché la quota di rimonta massima è del 20% allora al massimo posso pagare il 35\* oppure il 75 % dei 20 capi a seconda che il piano di risanamento sia più o meno raggiunto.

Ho un'azienda con 100 capi di consistenza media (femmine e maschi adulti) di cui 30 agnelle sono resistenti alla scrapie;

la QR = 10/100.

Poiché la quota di rimonta massima è del 20% allora al massimo posso pagare il 35\* oppure il 75 % dei 10 capi a seconda che il piano di risanamento sia più o meno raggiunto.

#### **14. Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine**

Per "animale accertato" si intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti. Il numero dei capi ammissibili al pagamento a ciascuna tipologia del sostegno viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica di Teramo. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini, lo stesso sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità. Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio per ciascuna tipologia di sostegno. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste. Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio della tipologia richiesta. Si applica il sistema sanzionatorio di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, compresa l'applicazione delle sanzioni pluriennali. Inoltre, trova applicazione quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015.

#### **15. Trattamento delle irregolarità riscontrate dai Servizi Veterinari**

Le aziende richiedenti premio zootecnico sono soggette a controlli in loco relativamente a :

- a. controlli di ammissibilità zootecnica ai sensi dell'art.42 del Reg. (CE) 809/2014 . L'oggetto di tali controlli sono le aziende estratte a campione identificate sul Sistema Piemonte RPU con la segnalazione EC-AZ. Per maggiori dettagli sui controlli e i requisiti è necessario fare riferimento alle "SPECIFICHE TECNICHE PER I CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI" - elaborato annualmente da Agea OP.
- b. ai controlli dei servizi veterinari che, in relazione al proprio piano dei controlli annuale (PRISA), mettono a disposizione di Arpea gli esiti dei controlli.

ES/SQ



Se l'azienda è estratta a campione per ammissibilità zootecnica o viene controllata di servizi veterinari si accendono sul sistema RPU sezione "anomalie" le seguenti segnalazioni:

Anomalia	Descrizione	Impatto
EC-AZ	Estratta a campione per ammissibilità zootecnica	w
EC-SV	Estratta a campione servizi veterinari	w

Di seguito si elencano le anomalie che derivano dal riscontro durante il controllo in loco, di irregolarità nel sistema di identificazione e registrazione ai sensi del Reg. (CE) 1760/2000 oppure irregolarità legate all'uso di sostanze illecite.

Anomalie riguardanti derivante da non conformità rilevate durante i controlli oggettivi per le aziende estratte a campione e identificate come EC-AZ ( lettera a).

Codice controllo	Descrizione controllo	Bloccante	PREMIO SU CUI HA IMPATTO	NOTE ARPEA	Impatto sull'esito
Z01-4	Esito controlli oggettivi con esito parzialmente negativo oppure negativo	B	tutti	Non conformità	Da' scostamento
Z01-77	Assenza del registro di stalla o gravi irregolarità nella sua tenuta (controllo oggettivo)	B	tutti	Anomalia grave	Da' scostamento

#### Anomalie riguardanti irregolarità riguardanti i servizi veterinari

Le irregolarità riscontrate dai Servizi Veterinari sono elencate nella Circolare ACIU. 176 del 31/03/2016 e riportate nella procedura "Esiti dei servizi veterinari". Si riportano di seguito per veloce consultazione:

FS/SC

ALLEGATO 2

Tipologie di irregolarità nel sistema IR		Effetto su		Calcolo sanzione ammissibilità	Irregolarità sanzionabile
codice	descrizione	detectore	proprietario		
001	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI	si	si	calcolo dell'esito	
110	Identificazione dell'animale mancante				
002	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI	si	si	calcolo dell'esito	
111	Identificazione dell'animale non corretta				
003	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA	si	si	esclusione totale del codice aziendale	si
120	Registro di stalla mancante				
004	INCONGRUENZE DEL REGISTRO D'AZIENDA	si	si	calcolo dell'esito	
121	Registro di stalla non aggiornato / non conforme				
122	Registro di stalla non compilato in ogni sua parte				
123	Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla				
124	Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento				
005	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASOSTE, DECESSI (SE BOVINI)	si	si	calcolo dell'esito	
172	Manca il modo codice identificativo entro 7 giorni dall'applicazione della marca				
132	Il modo di passaggio entro 7 giorni dalla data del decesso dell'animale				
140	Il modo di costituzione entro 7 giorni dal momento degli arrivi in possesso di stalla				
141	Il modo di nascita alla banca con data di nascita entro 7 giorni dal decesso				
142	Il modo di passaggio entro 7 giorni dalla data di nascita o trasferimento del passaporto, del marchio e del colli				
150	Il modo di nascita delle procedure previste dal manuale operativo (nel caso di decessi e spostamenti in altri)				
170	Assenza del movimento non registrato in ICGN				
006	ANIMALE DEI PASSAPORTI	si	si	calcolo dell'esito	
130	Passaporto del capo mancante				
131	Passaporto del capo non corretto				
133	Trasmissione e copia del passaporto non completa				
134	Attestazione di animali sanzionati di passaporto				
135	Attestazione di animali con tempo di 4 settimane specifici di codice identificativo				
137	Il modo di compilazione del retro del passaporto a firma di ciascun animale in azienda				
	Tipologia di irregolarità sanzionabile				
V01	CAPO CON PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE	si	si	esclusione totale del codice aziendale	si
V02	CAPO CON PRESENZA RESIDUI SOSTANZE AUTORIZZATE, MA UTILIZZATE INCONTEMPERANEA	si	si	esclusione totale del codice aziendale	si

Nella colonna "calcolo sanzione ammissibilità" viene indicato l'impatto che l'anomalia sul calcolo del premio (calcolo dell'esito/nessun impatto/esclusione totale del codice aziendale).

Di seguito si riporta la transcodifica delle irregolarità riscontrate dai servizi veterinari indicate nella prima colonna della tabella "codice" con le anomalie adottate sul sistema RPU.

Codice controllo	Descrizione controllo	Bloccante	PREMIO SU CUI HA IMPATTO	Codice anomalia Servizi Veterinari	Impatto sull'esito
Z01-8	Irregolarità riscontrata sui capi	B	tutti	001-002-004-005-006	Da' scostamento
Z01-7	Assenza del registro di stalla o gravi irregolarità nella sua tenuta	B	tutti	003	Esclusione del codice azienda dal pagamento
Z01-6	Presenza di residui di sostanze vietate (anomalie V)	B	tutti	V01-V02	Esclusione del codice azienda dal pagamento

In allegato viene riportata (allegato 4) la procedura "esiti dei servizi veterinari" elaborata per normare l'identificazione dell'universo dei capi da sanzionare sul totale dei capi irregolari riscontrati durante il

FS/SC  


controllo (solo i capi potenzialmente ammissibili in conformità alla normativa vigente devono essere considerati anomali ai fini del calcolo dell'esito zootecnia).

## 16. Calcolo del premio zootecnia bovini

Conteggio dei capi pagabili

Se il capo che è ammissibile sul premio 313 e non sul premio 314 verrà conteggiato e pagato come capo ammissibile solo all'interno del premio 313.

Se il capo che è ammissibile sia sul premio 313 sia sull'aggiuntivo 314 verrà conteggiato e pagato come capo ammissibile solo all'interno dell'aggiuntivo.

Se il capo che è ammissibile sul premio 315 e non sul premio 316 oppure 317 oppure 318 oppure 319, verrà conteggiato e pagato come capo ammissibile solo all'interno del premio 315.

Se il capo che è ammissibile sia sul premio 315 sia su uno degli aggiuntivi 316-317-318-319 verrà conteggiato e pagato solo una volta con questo ordine di priorità:

319

316

318

317

Se il capo che è ammissibile sul premio 310 e non sul premio 311 verrà conteggiato e pagato come capo ammissibile solo all'interno del premio 310.

Se il capo è ammissibile sul premio 310 e 311, lo stesso verrà conteggiato due volte su entrambi i premi.

### Calcolo dell'esito

Il calcolo dell'esito viene effettuato per ogni codice stalla sul quale vi è una richiesta a premio, in queste situazioni:

- 1) In presenza di esiti negativi dei servizi veterinari (presenza sul sistema RPU di anomalie z01-6; z01/8; z01-77)
- 2) In presenza di esiti negativi relativi ai controlli oggettivi (presenza sul sistema RPU di anomalie Z01-4; z01-6; z01-8; z01;7)
- 3) In presenza di registrazione tardive così come indicato nel "documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno di cui all'art.52 zootecnia del reg (UE) 1307/2013".

La circolare agea 11853.2016 del 16/06/2016 reca le linee guida relative al calcolo dell'esito.

FS/SC  




A titolo riepilogativo si allegano le tabelle con i possibili esiti in presenza di non conformità e non conformità gravi. (Allegato 2).

Le non conformità sono segnalate sul sistema Rpu da ql 13-14-15-16-17; z01-4;z01;8.

Le non conformità gravi sono segnalate sul sistema Rpu da za01-6; z01-7; z01-77.

### **Sanzioni pluriennali**

Le sanzioni pluriennali si determinano:

per esito superiore al 50% in presenza di non conformità (anomalie Z01-4;z01-8);

per esito superiore al 20% n presenza di non conformità gravi (anomalie Z01-6; z01-7; z01-77).

La richiesta a premio a fronte di un accertato minore non determina per questo premio il calcolo dell'esito.

## **17. REPORTISTICHE E TRASPARENZA DEI DATI**

La trasparenza dei dati nei confronti dei soggetti coinvolti viene assicurata dalla pubblicazione sul sistema RPU, di reportistiche.

In particolare nella sezione dell'applicativo "reportistiche"/ Istruttoria - Zootecnia \_\_\_\_ANNO CAMPAGNA si trovano le seguenti reportistiche:

### **1. Capi Premi Latte e Capi Premi Carne**

Contiene i seguenti campi:

CODICE CAA

GESTORE FASCICOLO

CUAA

DENOMINAZIONE

PREMIO: 310 o 311

STALLA

STALLA IN MONTAGNA: (SI/NO)

MARCA CAPO

LIBRO: indica se il capo è iscritto ai libri genealogici o anagrafici

DESCRIZIONE: descrizione del LIBRO

MARCA VITELLO

DT NASCITA VITELLO

DT REGISTR BDN NASCITA VITELLO

DELEGA: Presenza di delega relativa alla registrazione della nascita del vitello

CAPO PAGATO: SI/NO

MOTIVI SCARTO

### **2. Capi Premi Macellati**

CODICE CAA

GESTORE FASCICOLO

FS/SC

CUAA  
 DENOMINAZIONE  
 PREMIO  
 ETICHETTATURA:OK/vuoto  
 STALLA  
 MARCA CAPO  
 DATA INGRESSO STALLA  
 DATA USCITA STALLA  
 DT INSER. INGRESSO IN BDN  
 DT INSER. USCITA IN BDN  
 CAPO PAGATO  
 MOTIVI SCARTO

**3. Riepilogo Capi**

CODICE CAA  
 GESTORE FASCICOLO  
 CUA  
 N. DOMANDA  
 SPECIE: bovini o ovicapri  
 PREMIO  
 STALLA  
 NUMERO CAPI DICHIARATI\*  
 NUMERO CAPI AMMISSIBILI=numero capi dichiarati – capi anomali  
 RISPETTO UBA MINIME: si /no  
 N. CAPI ANOM.SER.VET.CONT.OGG.: numero di capi anomali in conseguenza a controlli in loco.  
 NUMERO CAPI ANOMALI: numero capi anomalia totali. Vinee segnalato sei capi sono 1,2,3 o maggiori di 3.  
 ESITO TECNICO CAPI: esito tecnico del calcolo del premio  
 ABBATTIMENTO DEL PREMIO: percentuale di abbattimento a seguito dell'esito tecnico e del numero dei capi anomali  
 SOVRAPPOSIZIONE CON IL PSR: viene indicato se esistono capi dichiarati anche sul PSR.  
 PRESENZA DI INTENZIONALITÀ: presenza di anomalie gravi (registro di stalla assente, riscontro sostanze illecite).  
 ZONA MONTANA: indica se la stalla è in montagna  
 QUOTA RIMONTA: indica quota di rimonta per premio 320  
 TOT. CAPI ADULTI: indica totale capi adulti per premio 320  
 NUMERO CAPI PAGABILI: numero capi pagabili in seguito al calcolo del premio.

\*Si riportano alcuni esempi sul significato di capo dichiarato =0.

Premio	Dichiarato =0 quando:
310-311	1)l'azienda on rispetta i requisiti del latte (parametri igienico sanitari non regolari, domanda integrativa latte non presentata, numero analisi non rispettato, etc.). o 2) non ci sono capi ammissibili estratti da BDN (vacche che non hanno figliato) o

FS/SC  


	<p>3)ha tutti capi ammissibili anche sul 313.</p> <p>o</p> <p>4)Il beneficiario è proprietario della stalla e non detentore</p>
312	<p>1)non ci sono capi ammissibili estratti da BDN (vacche che non hanno figliato)</p> <p>o</p> <p>2)Il beneficiario è proprietario della stalla e non detentore</p>
313-314	<p>1)non ci sono capi ammissibili estratti da BDN (le vacche possono essere della razza corretta ma non sono state iscritte ai libri genealogici o ai registri anagrafici.</p> <p>2) Ci sono capi ammissibili sul 314</p> <p>2) Il beneficiario è proprietario della stalla e non detentore</p>
315	<p>1)non ci sono capi ammissibili estratti da BDN 2) I capi sono scesi ma sono richiesti dal detentore della stalla</p> <p>3) i premi sono ammissibili su 316-317-318-319.</p>
316	<p>1)non ci sono capi ammissibili estratti da BDN</p> <p>2) I capi sono scesi ma sono richiesti dal detentore della stalla</p>
318	<p>1)non ci sono capi ammissibili estratti da BDN</p> <p>2) I capi sono scesi ma sono richiesti dal detentore della stalla</p> <p>3) i premi sono ammissibili su 316.</p>

#### 4. Capi Premi Ovicaprini

CODICE

CAA

GESTORE

FASCICOLO

CUAA

DENOMINAZIONE

PREMIO

STALLA

MARCA CAPO

FS/SC  




## **18. Allegati**

Allegato 1: manuale operativo utilizzato dai beneficiari per la compilazione della “domanda integrativa per vacche da latte” (allegato 1).

Allegato 2: Calcolo dell'esito

Allegato 3: Esiti dei servizi veterinari

ES/SC  
